



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
Ufficio I Reparto II servizi relativi alla giustizia penale

Al sig. Presidente della Corte di Cassazione
Al sig. Procuratore generale presso la Corte di Cassazione
Ai sig.ri Presidenti delle Corti d'appello
Ai sig.ri Procuratori generali presso le Corti d'appello
LORO SEDI

e, p.c.,

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Al sig. Capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia,
l'analisi statistica e politiche di coesione

Oggetto: Deposito portale atti penali - decreto Ministro della Giustizia del 4 luglio 2023 (G.U. 5 luglio 2023 n. 155). - Circolare esplicativa - Rif. Prot. DAG n. 0010579.E del 12-7-2023 e prot. DAG n. 5024.ID del 22-9-2023 e prot. DAG n.192118.U del 25-9-2023.

Come noto, il decreto ministeriale del 4 luglio 2023¹, che ha previsto, per i 103 atti ivi specificamente indicati, il deposito "obbligatorio" mediante "*portale del processo penale telematico*", ai sensi dell'art. 87, comma 6-ter del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è stato integrato e modificato dal decreto del 18 luglio 2023².

Per l'effetto, fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87, d.lgs. n.150/2022, ai fini del deposito degli atti elencati nel decreto del 4 luglio 2023 sarà "*...possibile, in via sperimentale*", utilizzare "*il portale del processo penale telematico*", sì da configurarsi tale modalità meramente *facoltativa*, eccezion fatta che per gli atti per i quali l'art. 87, comma 6-bis, del medesimo d.lgs. n.150/2022 già disponesse, *in via esclusiva*, il deposito telematico mediante *portale*³.

¹ Portale deposito atti penali; in G. Uff. n. 155 del 5/07/2023.

² Pubblicato in G. Uff. n. 166 del 18/07/2023.

³ memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p., opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'art. 410 c.p.p., denuncia di cui all'art. 333 c.p.p., querela di cui

È opportuno, peraltro, precisare che restano esclusi, dall'ambito del decreto del 4 luglio 2023, gli atti relativi alle fasi dell'esecuzione e dell'extradizione ovvero le fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale (art. 1).

Inoltre, si evidenzia che per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti indicati nell'art. 87, comma 4, d.lgs. n.150/2022, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-*octies*, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Ne consegue che, per gli atti espressamente riferibili a tale elencazione, e in particolare per le impugnazioni (cautelari: 311, comma 3 c.p.p. e ordinarie: 582, comma 1, 585, comma 4 c.p.p.), rimane legittimo il deposito "tradizionale" cartaceo.

Si osserva che l'art. 1 del d.m. del 4 luglio 2023 esclude espressamente gli uffici della Suprema Corte di cassazione da quelli specificamente individuati per il deposito, degli atti dei difensori, mediante portale del processo penale telematico.

Nondimeno, si reputa che gli atti depositati con modalità telematica presso gli uffici giudiziari di merito debbano comunque essere inseriti da ciascun ufficio, per quanto di rispettiva competenza, in formato cartaceo, nel fascicolo processuale da trasmettere in Cassazione.

A sostegno della perdurante obbligatorietà della formazione del fascicolo cartaceo, si indicano le seguenti disposizioni normative, a tutt'oggi vigenti:

- l'art. 164 disp. att. c.p.p. - le cui disposizioni continueranno ad applicarsi, fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero fino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati - che al 4 comma prevede testualmente che: "A cura

all'art. 336 c.p.p. e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 c.p.p.

della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione”;

- l’art. 165 bis comma 2 disp. att. c.p.p., non abrogato né modificato dal d.lgs. n.150/2022 (v. art. 98): *“Nel caso di ricorso per Cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’articolo 606 comma 1 lett. e) del codice; della loro mancanza è fatta attestazione”;*
- l’art. 590 c.p.p., non abrogato né modificato dal d.lgs. n. 150/2022: *“Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento”.*

Alla luce del quadro normativo di riferimento, restano valide le disposizioni impartite dalla Direzione generale della giustizia penale con circolare prot. DAG n. 90527.U del 16 maggio 2016, che ad ogni buon fine si allega, in tema di formazione e tenuta dei fascicoli processuali da trasmettere in Cassazione.

In particolare, nella circolare menzionata, la Direzione, anche sulla scorta di quanto suggerito dall’esperienza, nel confermare gli adempimenti di cui all’art. 164 comma 4 disp. att. c.p.p. ha indicato gli atti essenziali da trasmettere alla Corte di Cassazione in caso di impugnazioni di merito, di impugnative avverso misure cautelari personali e reali, in caso di giudizio di revisione e di conflitti di giurisdizione e competenza, così riproponendo e integrando le indicazioni fornite nella precedente circolare prot. n.582.U del 6.2.2001.

Da ultimo, è opportuno richiamare quanto di recente chiarito da questa Direzione generale con circolare prot. DAG n. 60030.U del 16 marzo 2023 (vedi pag. 4) in materia di vigenza dell’art. 164 disp. att. c.p.p. *“...risultano immutati, anche all’esito della Riforma Cartabia, gli art. 584 c.p.p. (in materia di comunicazione e notificazione dell’impugnazione) e 590 c.p.p. (in materia di trasmissione di atti a seguito dell’impugnazione) e non sono ancora definite, dal regolamento previsto dall’art. 87, comma 1, d.lgs. n.150/2022 “le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e*

la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto”, né sono ancora individuati, dal regolamento previsto dall’art. 87, comma 3, d.lgs. n. 150/2022 “gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione” ”, va da sé che, ...i predetti incombenti, sono tuttora gravanti sulle cancellerie del giudice impugnato”.

Alla luce di quanto sopradetto, tenuto altresì conto che la infrastruttura informatica della Corte di legittimità non è dotata di apposito *repository*, permane invariata l’esigenza di garantire la *continuità del fascicolo cartaceo* e che lo stesso venga *in tale forma* trasmesso, dagli uffici giudiziari di merito alla Corte di legittimità, completo di tutti gli atti contemplati dalle disposizioni normative e dalle circolari emesse dall’allora Direzione generale della giustizia penale in data 6 febbraio 2001 prot. DAG n.582.U e 16 maggio 2016 prot. DAG n.90527.U

In altri termini, gli Uffici di merito sono tenuti a trasmettere alla Corte di Cassazione il *fascicolo processuale cartaceo* completo di tutta la documentazione da individuarsi secondo i criteri sopra richiamati, inclusi gli atti depositati mediante il “*portale del processo penale telematico*”, laddove impiegato dai difensori avvalendosi della facoltà attribuita dal decreto ministeriale del 18 luglio 2023. Ciò vale, chiaramente, anche per atti per cui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 87, comma 6-*bis*, d.lgs. n. 150/2022, fosse già previsto, *in via esclusiva*, il deposito mediante “*portale del processo penale telematico*”.

Si invitano le SS. LL. ad assicurare idonea diffusione della presente, tra tutti gli uffici del distretto

Cordialità.

Roma, data del protocollo

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo